

N. 3385

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1998

---

Modifica della normativa per gli indennizzi a cittadini ed  
imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla  
sovranità italiana e all'estero

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende apportare talune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

Per quanto concerne l'articolo 1, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, secondo comma, della legge 26 gennaio 1980, n. 16, dispone che i predetti indennizzi siano corrisposti fino all'ammontare di lire venti milioni interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale cifra la somma eccedente sarà corrisposta per il 50 per cento in contanti e per il restante 50 per cento in titoli di credito. Inoltre l'articolo 9, commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, della stessa legge disciplina le modalità di emissione, nonché le caratteristiche e le esenzioni fiscali dei titoli di debito pubblico appartenenti ad uno speciale prestito denominato «Prestito redimibile per indennizzi e integrazioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace o di accordi connessi con il detto Trattato o di confische ed espropriazioni in Paesi stranieri», la cui emissione anche in più quote è autorizzata alla pari con ammortamento fino a quindici anni, a decorrere dal 1° gennaio 1984.

Il terz'ultimo comma del predetto articolo 9 è stato, inoltre, sostituito dall'articolo 6 della legge 5 aprile 1985, n. 135, il quale ha disposto quanto segue:

«Il Ministro del tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli, il tasso di interesse e le modalità relative alla

consegna ed al collocamento dei titoli medesimi presso gli istituti di credito di diritto pubblico.

Stabilirà altresì, con decreto da emanare entro il 30 giugno 1985, il piano e le modalità di ammortamento.

Il tasso di interesse non potrà essere inferiore ai due terzi del tasso ufficiale di sconto».

In conformità al dettato normativo si è provveduto nell'arco di tutta la durata del prestito di quindici anni alla emissione dei titoli del Prestito redimibile del 1980 al 12 per cento per un ammontare complessivo di lire 525 miliardi.

Non può, tuttavia, sottacersi la complessità e l'onerosità della procedura di liquidazione degli indennizzi per cifre superiori a lire venti milioni, che richiede una pluralità di adempimenti da parte di vari uffici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Occorre, inoltre, far presente che nei prossimi anni l'importo degli indennizzi da liquidarsi in titoli di Stato non dovrebbe eccedere, sulla base di una ragionevole previsione, la somma di lire 525 miliardi, pari a quella corrisposta ai beneficiari nei quindici anni trascorsi.

Conseguentemente non sembra opportuno, considerata l'entità della spesa presunta, provvedere alla emissione di un prestito, anche per motivi di economicità ed efficienza amministrativa.

Occorre, pertanto, modificare il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, provvedendo nel contempo ad abrogare i commi terzo, quarto, quin-

to, sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 9 della legge stessa, come modificato dall'articolo 6 della legge 5 aprile 1985, n. 135, nonchè il decimo comma dell'articolo 9 della citata legge n. 16 del 1980.

Per quanto concerne poi gli articoli 2 e 3 del disegno di legge occorre partire dalla considerazione che l'articolo 2 della legge n. 16 del 1980 dispone che: «A coloro che intendano reimpiegare in attività produttive in tutto o in parte gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sarà ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale del 4 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza del doppio dell'indennizzo utilizzato».

La predetta disposizione legislativa è stata successivamente modificata dall'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 29 gennaio 1994, n. 98, che hanno elevato dal 4 all'8 per cento la misura del concorso statale sugli interessi relativi alle operazioni di finanziamento contratte dai soggetti beneficiari degli indennizzi da destinare all'attuazione delle iniziative di carattere economico su specificate.

L'aumento dell'entità del contributo pubblico negli interessi, come sancito dalle citate leggi, trovava all'epoca la sua *ratio* nelle condizioni di mercato caratterizzate da un elevato livello dei tassi di interesse.

Successivamente, il miglioramento della situazione economica e la conseguente discesa dei tassi, particolarmente in questi ultimi due anni, hanno reso la misura del concorso pari o superiore al tasso con cui viene regolato il mutuo e, di conseguenza, non può essere considerato alla stregua di un contributo per interessi.

Si rende, quindi, necessario ridurre, mediante apposita norma di legge, il contributo pubblico dall'attuale misura dell'8 per cento al 4 per cento: ciò anche allo scopo di conseguire da un lato una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica e dall'altro una partecipazione finanziaria dell'operatore al rischio dell'iniziativa.

Al fine poi di consentire, anche per il futuro, un costante collegamento della misura del contributo alle effettive condizioni di mercato occorre demandare ad un apposito atto amministrativo (decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) la possibilità di modificare l'entità del concorso in relazione all'andamento del mercato.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° luglio 1998, tali indennizzi sono corrisposti interamente in contanti».

2. I commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, sono abrogati.

### Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *I.* A coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali, artigianali, di servizi ed edili, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge e delle leggi 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, e 29 gennaio 1994, n. 98, è ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale del 4 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui da contrarre con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato».

2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, è sostituito dal seguente:

«5. Il concorso statale del 4 per cento sugli interessi da pagarsi per mutui per la durata di quindici anni, previsto dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, deve intendersi rico-

nosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti a norma della presente legge, nonchè delle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, e 5 aprile 1985, n. 135».

Art. 3.

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, con proprio decreto, a modificare la misura del concorso statale di cui ai capoversi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2.





